

N.7438/2022 R.G.



Tribunale Ordinario di Verona
PRIMA SEZIONE civile

Il Giudice

Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:

M

con indirizzo

di p.e.c. indicato nel ricorso introduttivo

RICORRENTI

CONTRO

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA non costituita in giudizio – contumace;

MINISTERO dell'Economia e delle Finanze (cod. fisc. _____) in persona
del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura



Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. ADS
legge presso i propri uffici in Venezia,

domiciliataria per

RESISTENTI

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25/05/2023

RILEVATO CHE

I ricorrenti, nella prospettata loro qualità di eredi di Vincenzo militare italiano, catturato il 9 settembre 1943 dai militari tedeschi e condotto in Germania nei campi di prigionia fino al 29 aprile 1945, hanno convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Repubblica Federale di Germania e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per sentir condannare la prima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da loro dante causa, quale vittima di crimini di guerra e contro l'umanità compiuti in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo compreso fra il giorno 1 settembre 1939 ed il giorno 8 maggio 1945, così come previsto dal capoverso dell'art. 43 del Decreto Legge 30 aprile 2022 n. 36.

L'avvocatura dello Stato, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale di rito il difetto di giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sulla domanda attorea, sul presupposto che il fatto illecito posto a fondamento dei essa, seppure iniziato in Italia, si sarebbe protratto e sarebbe cessato in territorio tedesco, e l'incompetenza per territorio del Tribunale di Verona.

La prima eccezione è palesemente destituita di fondamento.

Occorre infatti rammentare che la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle norme con cui l'Italia aveva assunto l'obbligo di conformarsi alla pronuncia della Corte internazionale di giustizia del 3 febbraio 2012.

Alla luce dei chiarimenti successivamente offerti dalla Corte di Cassazione a Sezioni unite (cfr., ad esempio, Cass., Sez. un., 762/2017), la deportazione e l'assoggettamento ai lavori forzati (cioè i fatti che i ricorrenti assumono essere stati compiuti dal Reich tedesco ai danni del loro dante causa) devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, per



i quali deve ritenersi preclusa al giudice italiano, alla stregua della giurisprudenza costituzionale sopra richiamata, l'applicazione del principio consuetudinario dell'immunità dalla giurisdizione dello Stato estero (cfr., da ultimo, Cass., 21995 e 21996 del 2019, che hanno evocato un vero e proprio "dovere istituzionale del giudice, in ineludibile ossequio all'assetto normativo determinato dalla sentenza n. 238 del 2014 della Consulta", di affermare la propria giurisdizione).

Ad analoghi esiti positivi conduce, poi, la verifica della giurisdizione alla stregua del disposto dell'art. 3, l. 218/1995.

Tale norma stabilisce, infatti, che la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge.

Orbene deve ritenersi che la Repubblica Federale di Germania abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 c.p.c., tale potendosi intendere l'ambasciata tedesca in Roma.

Infatti la giurisprudenza di legittimità, la quale ha stabilito che: 1) le ambasciate o rappresentanze diplomatiche sono organi esterni dello Stato cui appartengono; 2) i loro titolari (ambasciatori o agenti diplomatici) hanno la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove sono accreditati, non esaurendosi la loro attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì - senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale -, ad ogni altro campo, compreso quello privatistico, nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato (Cass., 2041/2010).

Il principio appena riportato, che la Corte di Cassazione ha ricavato dall'art. 3 della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961, resa esecutiva in Italia con l. 804/1967 per fondarvi la legittimazione dell'ambasciatore a stare in giudizio per conto dello Stato senza necessità di autorizzazione, portato alle sue logiche conseguenze non può che condurre all'assimilazione dell'ambasciatore al rappresentante autorizzato a stare in giudizio ex art. 77 c.p.c., con conseguente



affermazione della giurisdizione italiana (cfr. in tal senso, Trib. Sulmona, 2 novembre 2017).

A tali considerazioni deve aggiungersi quella ulteriore, da sola sufficiente a giustificare il rifetto della eccezione di parte convenuta, che, a ben vedere, anche la norma di legge invocata dai ricorrenti a fondamento della loro domanda riconosce implicitamente la giurisdizione del giudice italiano.

Infatti il comma 3 dell'art. 43 del DL 36/2022 prevede che in deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistino efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato.

Ed il comma 6 prevede che:

- la notifica degli atti introduttivi di tali giudizi venga eseguita, nei confronti dell'Avvocatura dello Stato, a norma dell'art. 144 cpc, che contempla le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato, in proprio e, considerata la portata dell'impegno assunto dal Governo italiano all'art. 2.1 dell'Accordo del 1961, detta previsione parrebbe addirittura limitare alla sola Amministrazione designata per la gestione del Fondo la legittimazione passiva rispetto alle proponende azioni risarcitorie (analogamente a quanto previsto per le successive azioni esecutive dal comma 3);

- in caso di omessa notifica nelle forme di cui sopra, il giudice è tenuto ad assegnare alla parte un termine perentorio per provvedervi, la cui inosservanza dovrebbe comportare, secondo le comuni regole di cui all'art. 307 cpc., l'estinzione del giudizio.

E' evidente come tali norme, facendo espresso richiamo a previsioni del codice di rito italiano, postulino che le azioni dirette ad ottenere il titolo legittimante l'accesso al Fondo dal gestito dal Ministero dell'Economia vadano proposte in Italia.

È invece fondata l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato.



Infatti non può trovare applicazione nel caso di specie il criterio determinativo della competenza territoriale, richiamato dalla difesa attorea all'ultima udienza, di cui all'art. 28, secondo comma, d. lgs. 150/2011, poiché tale criterio viene in rilievo solamente nelle controversie in materia di discriminazione specificamente individuate dal primo comma della norma suddetta e tra esse non rientra quelle per cui è causa.

Peraltro non va sottaciuto che i ricorrenti, nella narrativa del ricorso, non hanno esplicitato quale sarebbe stato in concreto il trattamento discriminatorio di cui sarebbe stato vittima da parte dei militari tedeschi il loro dante causa.

Il criterio di cui occorre fare applicazione è invece quello fissato dall'art. 25, secondo periodo, c.p.c. atteso che nel presente giudizio si controverte di una obbligazione risarcitoria da fatto illecito ed è convenuta un'amministrazione centrale dello Stato.

Infatti, con riguardo al primo aspetto, contrariamente a quanto sostenuto dall'avvocatura dello Stato, l'obbligazione dedotta in giudizio origina dal fatto illecito compiuto dai militari tedeschi ai danni di Saggio Vincenzo e consistito nel privarlo della libertà personale.

La tesi dell'Avvocatura secondo cui in realtà l'obbligazione avrebbe natura contrattuale, perché deriverebbe dall'accordo concluso tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania il 2.06.1961 e reso esecutivo con DPR 14.04.1962, n. 1263, e di cui l'art. 43 del d.l. 36/2022 costituisce attuazione, non considera che i militari italiani che subirono lo stesso trattamento del Saggio e loro eredi sono rimasti estranei al predetto accordo.

Per quanto attiene invece alla legittimazione passiva va evidenziato che le norme del d.l. 36/2022 sopra menzionate inducono a ritenere che il Ministero dell'economia e delle finanze, presso il quale è stato istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich tra il 1.09.1939 e l'8.05.1945, sia parte necessaria, se non addirittura esclusiva, del presente giudizio.



Orbene, l'ambito di applicazione di tale criterio è stato individuato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità che, anche in una recentissima pronuncia (ordinanza n. 32785/2022) ha ribadito che “nelle cause in cui sia convenuta un'amministrazione dello Stato, qualora l'obbligazione dedotta in giudizio origini da un fatto illecito per individuare il giudice territorialmente competente, ex artt. 6 R.D. n. 1611 del 1933, e 25 c.p.c., occorre far riferimento al criterio del forum delicti che concorre con quello del forum destinatae solutionis, quest'ultimo da individuare in base alle norme della contabilità pubblica (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 54, R.D. 23 maggio 1924, n. 827, art. 278, lett. d, artt. 287 e 407) e cioè con il luogo in cui ha sede l'ufficio della Tesoreria tenuto ad effettuare il pagamento, che è quello in cui il creditore è domiciliato (Cass. ord. 30 luglio 2004 n. 14718; Cass. ord., 17 settembre 2015, n. 18287); tale principio trova applicazione anche quando la causa sia stata instaurata pure nei confronti di altri soggetti (Cass. n. 18287/2015; Cass. 2265/2012)”.

Quindi, avendo riguardo al *forum delicti*, la competenza, come riconosciuto in via subordinata dalla avvocatura, spetterebbe al tribunale di Trento o di Bolzano in quanto Foro erariale rispetto all'illecito – la cattura – presumibilmente occorsa in Alto Adige mentre, considerando il forum destinatae solutionis, la competenza spetta al Tribunale di Venezia, foro erariale rispetto al circondario di Verona, nel quale risiede il ricorrente Saggio Alberto.

Non rileva invece il foro di Roma, dove ha sede il Fondo, poiché non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto dal quarto comma dell'art. 43 succitato, che dovrebbe definire la procedura di accesso al Fondo e le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, sebbene sia ampiamente decorso il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 36/2022, che era stato fissato a quel fine.

In mancanza di tale disciplina regolamentare le modalità di pagamento da parte del Fondo degli importi spettanti agli aventi diritto devono ritenersi quelle previste dalle norme della contabilità pubblica.



Diversamente opinando si dovrebbe attribuire rilievo ad un criterio determinativo della competenza territoriale, incerto e derogativo di quello generale, in assenza del necessario presupposto normativo con conseguente pregiudizio per gli attori.

Quanto alle spese di lite l'assenza di precedenti di legittimità sulle questioni preliminari decise ne determina l'assoluta novità e giustifica pertanto la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Verona a pronunciarsi sulla domanda dei ricorrenti, essendo competente il Tribunale di Venezia, e assegna termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione del giudizio davanti a tale ufficio giudiziario.

Compensa tra le parti costituite le spese del giudizio.

Verona 12/06/2023

Il Giudice Unico

